

Publicato il 16/05/2018

**N. 05437/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11720/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11720 del 2017, proposto dal signor Giuseppe Boccadoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelita Danile, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Roma, via Flaminia 189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del Decreto del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 21.07.2017 e notificato all'odierno ricorrente in data 08 agosto 2017, nr. 333-D/6041, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nonché di qualunque altro atto o provvedimento ad

esso presupposto, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per il comportamento dell'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato che il sig. Giuseppe Boccadoro, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Palermo, agisce in giudizio avverso il decreto ministeriale del 21 luglio 2017, notificato in data 8 agosto 2017, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei;

Considerato che la sede di servizio, alla quale fa riferimento l'art 13, comma 2, c.p.a., al fine di individuare il T.A.R. territorialmente competente a dirimere controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente quella nella cui circoscrizione territoriale è situata la stessa sede di servizio di parte ricorrente;

Considerato pertanto che, in relazione alla presente causa, difetta la competenza di questo Tribunale, rilevando, inderogabilmente, ai fini della individuazione del Tribunale territorialmente competente, il criterio di cui al predetto art. 13, comma 2, c.p.a. (circoscrizione territoriale relativa alla sede di servizio di parte ricorrente);

Ritenuto quindi di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 15 del c.p.a., l'incompetenza territoriale del Tar per il Lazio, Roma, in favore del Tar per la Sicilia, Palermo, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dichiara la propria incompetenza ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a.;

- indica, ex art. 15, comma 4, c.p.a., nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo il giudice competente ai fini della trattazione della causa, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del c.p.a..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO